

LAVORATORI NUOVI ASSUNTI a partire da OTTOBRE 2025  
con rapporto di lavoro UGUALE o INFERIORE A TRE MESI

QUOTA CONTRATTUALE

<b>OPERAI</b>	importo orario
(tabella B dell'accordo PREVEDI 04/07/2025)	

O1 1° livello	<b>€ 0,052060</b>
O2 2° livello	<b>€ 0,060876</b>
O3 3° livello	<b>€ 0,067640</b>
O4 4° livello	<b>€ 0,072884</b>
<b>D1 operai discontinui senza alloggio</b>	<b>€ 0,043320</b>
<b>D2 operai discontinui con alloggio</b>	<b>€ 0,043320</b>

<b>IMPIEGATI</b>	importo mensile
(tabella A dell'accordo PREVEDI 04/07/2025)	

I1 1° livello	<b>€ 8,00</b>
I2 2° livello	<b>€ 9,36</b>
I3 3° livello	<b>€ 10,40</b>
I4 4° livello	<b>€ 11,20</b>
I5 5° livello	<b>€ 12,00</b>
I6 6° livello	<b>€ 14,40</b>
I7 7° livello	<b>€ 16,00</b>

Per i LAVORATORI (operai o impiegati) assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi,  
il contributo contrattuale non va versato a PREVEDI.

**OPERAI assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi**

Nel mese del licenziamento l'azienda verserà alla Cassa Edile  
i nuovi importi PREVEDI sopra riportati (tabella B), moltiplicati per le ore ordinarie effettivamente lavorate,  
al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Questi "importi sostitutivi" vanno considerati redditi da lavoro dipendente e assoggettati

- ai fini fiscali a tassazione separata,

- ai fini previdenziali e assistenziali a contribuzione ordinaria.

Gli importi netti verranno poi pagati dalla Cassa Edile direttamente agli operai in concomitanza del pagamento del GNF.

**IMPIEGATI assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi**

Nel mese del licenziamento l'azienda verserà all'impiegato in busta paga

i nuovi importi PREVEDI sopra riportati (tabella A), moltiplicati per i periodi effettivamente lavorati,  
al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Questi "importi sostitutivi" vanno considerati redditi da lavoro dipendente e assoggettati

- ai fini fiscali a tassazione separata,

- ai fini previdenziali e assistenziali a contribuzione ordinaria.

**LAVORATORI (operai o impiegati) assunti con rapporto di lavoro superiore a tre mesi**

L'azienda verserà alla Cassa Edile gli importi PREVEDI (importi in vigore da ottobre 2019)  
a patire dal quarto mese successivo a quello di assunzione

Il quarto mese, l'azienda pagherà il contributo contrattuale relativo anche ai tre mesi precedenti.

(Nota: nella denuncia contributiva, gli importi dei quattro mesi vanno dichiarati distintamente, non cumulativamente)

Va considerato mese intero la frazione di mese lavorata uguale o superiore a 15 gg.

Invece la frazione di mese inferiore a 15 gg. non va considerata.

**ECCEZIONI**

Per i nuovi assunti che avevano già aderito esplicitamente a PREVEDI nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro,  
o se il lavoratore aderisce esplicitamente a Prevedi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione,  
l'azienda verserà alla Cassa Edile gli importi PREVEDI a partire dal primo mese di assunzione, o di adesione esplicita  
(importi in vigore da ottobre 2019).

Adesione esplicita: contributo aggiuntivo dell'1% (o più) e/o destinazione TFR al fondo.

**FONTI NORMATIVE**

ACCORDO NAZIONALE	04/07/2025	e successive modifiche
CNCE - com. 678	17/10/2019	
CCNL - allegato 10	18/07/2018	
VADEMECUM OPERATIVO	20/02/2015	
ACCORDO NAZIONALE	04/02/2015	
ACCORDO NAZIONALE	13/01/2015	
ACCORDO NAZIONALE	18/11/2014	
CCNL - art. 97	01/07/2014	

**CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E FISCALE DEGLI IMPORTI SOSTITUTIVI**

**CNCE - circolare 20/10/2025**